



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

Urbino, 13 giugno 2022

**SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE, STAMPA E
POSTALIZZAZIONE DI VERABLI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE EMESSE NEI
CONFRONTI DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO**
NUMERO GARA 8580887 - CIG 9249931489 - R.D.O. 3055876

RICHIESTA DI OFFERTA/DISCIPLINARE DI GARA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Urbino, F. Puccinotti 3 - 61029 Urbino (PU) Settore Polizia Municipale e Amministrativa
– Servizi demografici

Tel. 0722.309300 – PEC: comune.urbino@emarche.it .

Responsabile unico del Procedimento di gara ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D. Lgs.
n.50/2016: Dott. Fabio Mengucci, mail fmengucci@comune.urbino.ps.it

1. PREMESSE

Con determinazione contrarre n.35 del 07/06/2022 del Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa – Servizi Demografici, il Comune di Urbino ha stabilito di indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni amministrative al codice della strada, a leggi e a regolamenti di competenza del Comando Associato di Polizia Municipale e Amministrativa di Urbino, Petriano e Montecalvo in Foglia accertate a carico di cittadini residenti all'estero.

Il servizio sarà affidato, ai sensi del D.Lgs 50/2016 (di seguito Codice), con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Le prestazioni richieste all'affidatario e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate nel Capitolato speciale nonché nella presente richiesta di offerta/disciplinare di gara.

La partecipazione alla presente procedura è consentita alle società che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano iscritte all'iniziativa del MePA di Consip "SERVIZI – Categoria di prodotto corrispondente a "Servizi per *l'Information & Communication Technology*" in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 2) Richiesta di Offerta/Disciplinare di gara e relativo Allegato 1;

La documentazione di gara, ivi incluse le successive pubblicazioni ex art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, sono rinvenibili all'indirizzo: www.comune.urbino.pu.it nella sezione "Bandi, gare e appalti".

2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e presentate entro e non oltre le **ore 12,00 del 20/06/2022**. Ai sensi dell'art.74 c.4 a del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti saranno fornite entro sei giorni prima del termine della ricezione delle offerte.

Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d'informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti, tutte le comunicazioni relative alla R.d.O., comprese le richieste di chiarimenti e le relative risposte, nonché quelle di cui all'art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., transiteranno esclusivamente sul Sistema attraverso la specifica funzionalità "*Comunicazioni*", che consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate, in aderenza all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si rammenta in proposito che le Imprese, all'atto dell'*Abilitazione* al Mepa dichiarano e sottoscrivono che "*per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema*".

È pertanto onere dei concorrenti visionare e verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni sul predetto canale digitale disponibile sulla Piattaforma del Sistema.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento ha per oggetto il servizio in concessione di gestione, stampa, notifica e riscossione dei verbali seguenti ad infrazioni del codice della strada o altre norme accertate a carico di soggetti residenti all'estero, e successivo servizio di recupero internazionale dei crediti. Le prestazioni richieste all'affidatario e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio dettagliate nel Capitolato tecnico allegato. Il servizio dovrà effettuarsi per tutti i verbali di violazione elevati a carico di soggetti residenti all'estero ed accertati dalla Polizia Municipale di Urbino, all'interno del territorio di competenza.

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni tre dalla data dell'aggiudicazione definitiva. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale. Nel caso di discordanza fra quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto ed il presente disciplinare di gara prevarrà quest'ultimo. Alla scadenza l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di rinnovo di cui all'art. 35 comma 4° del D.Lgs n. 50/2016, fino a un massimo di 3 anni (tre) comprensivo di tutte le attività interventi e prestazioni previste nel presente capitolato alle stesse condizioni tecniche ed economiche offerte in gara. Il Concessionario si impegna ad avviare il servizio entro quindici giorni dalla stipula del contratto, fatta salva l'eventuale esecuzione anticipata in caso di consegna del servizio prima della stipula, che risulterà da apposito verbale ai sensi dell'art. 32

commi 8 e 13 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il concessionario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'appalto è costituito da un unico lotto per poter beneficiare della massima economicità ed efficienza

L'importo a base di gara è pari ad € **132.859,00=** ed è da intendersi al netto di I.V.A e/o altre imposte e contributi di legge che corrisponde all'aggio spettante al concessionario del servizio per tre anni, ed è stato determinato sulla base dei dati a consuntivo della gestione avvenuta nel triennio 2018-2020 (non viene preso a riferimento il 2021 anno non significativo causa pandemia).

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo della facoltà di rinnovo e della proroga, è determinato in €. **287.862,00=** I.V.A esclusa.

Per quanto riguarda quanto previsto dall'art.35, c.4 del D. Lgs. 50/2016 il calcolo del valore massimo stimato dell'appalto, considerando quanto sopra esposto, è pari ad €. **287.862,00=** al netto di IVA e/ di altre imposte e contributi di legge.

Il servizio oggetto dell'appalto è di natura intellettuale cosicché non è prevista l'indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la decorrenza iniziale e finale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è **di tre anni** decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, **per pari periodo** La stazione appaltante si avvale di tale facoltà previa comunicazione al concessionario tramite PEC almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto in corso di esecuzione. Pertanto, tale durata può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice per un massimo di **sei mesi** alle condizioni previste dal medesimo articolo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è consentita alle società che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano iscritte all'iniziativa del MEPA di Consip "SERVIZI – Categoria di prodotto corrispondente a "Servizi per *l'Information & Communication Technology*" in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive di qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000, saranno rese su modello DGUE.

6.1 Requisiti di ordine generale (art.80 D. Lgs 50/2016)

Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del Codice.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

- 6.2.1. Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio per attività identiche o analoghe a quelle oggetto della concessione; se si tratta di concorrente non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri dello Stato di residenza secondo quanto previsto dall'articolo art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016 o analogo registro professionale o commerciale dello Stato aderente all'UE contenente l'indicazione dell'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali;
- 6.2.2. Iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, previsto dall'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289, nella sezione prevista dall'articolo 6, comma 1 punto b), requisiti successivamente modificati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13.07.2004 pubblicato sulla G.U. n. 237 dell'08.10.2004 e s.m.i.;
- 6.2.3. *Possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza per l'abilitazione al servizio di recupero crediti stragiudiziali per conto di terzi, rilasciata ai sensi dell'art. 115 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e s.m.i., dalla competente Questura per l'esercizio dell'attività di recupero crediti ed in corso di validità in conformità alla normativa che regola il settore, senza prescrizioni e limitazioni ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- 6.3.1. Aver conseguito, negli ultimi 3 esercizi contabili disponibili (2018/2019/2020), un fatturato globale di impresa complessivamente non inferiore ad euro 800.000,00=
- 6.3.2. Essere in possesso di almeno due bilanci in utile nell'ultimo triennio disponibile. Tale requisito è richiesto quale attestazione di stabilità ed affidabilità economico finanziaria;
- 6.3.3. avere conseguito, negli ultimi 3 esercizi contabili disponibili (2018/2019/2020), un fatturato specifico medio annuo, relativo a servizi identici a quelli oggetto del presente appalto, pari ad € 100.000,00= per notifica all'estero e pari a € 100.00,00= per recupero crediti internazionale.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR. 445/2000 dal soggetto organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), firmata digitalmente, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale fatturazione) del fatturato specifico dichiarato con indicazione del ruolo e del titolo del firmatario;
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale fatturazione) del fatturato specifico dichiarato;
- fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale fatturazione) del fatturato specifico

dichiarato;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.4.1. Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno due servizi identici ovvero il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi identici a quelli oggetto di gara - gestione di procedimenti sanzionatori di violazioni amministrative al Codice della strada, a leggi e regolamenti di competenza della Polizia Municipale a carico di cittadini residenti all'estero con un volume complessivo di atti/verbali notificati all'estero non inferiore a n. **5.000** nel triennio, di cui almeno un servizio con un volume di atti/verbali notificati non inferiore a n. **1.500** in un anno. I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante acquisizione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione del requisito richiesto del periodo di esecuzione, dei volumi ed importi. A tal fine il concorrente indica per ciascun servizio svolto il committente, l'oggetto della prestazione, l'importo del servizio e il periodo di svolgimento.

6.4.2. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio il servizio di attività di recupero crediti internazionale almeno per 3 Comuni, tramite operatori qualificati presenti nei paesi dei debitori, con contratti attivi almeno dall'inizio del triennio di riferimento e per tutta la durata dello stesso, al fine di dimostrare una significativa esperienza professionale.

6.4.3. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001, 27001 e 14001, idonea, pertinente e proporzionata al servizio oggetto di gara. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001, 27001 e 14001. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

6.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all' idoneità professionale **6.2.1** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di ai punti **punto 6.2.1, 6.2.2** devono essere soddisfatti:

- a. in caso di imprese raggruppate/raggruppande, in misura prevalente dalla mandataria e in misura non inferiore al 10% dalle mandanti,
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **6.2.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso ed in misura maggioritaria dalla mandataria. Il requisito di cui al punto 7.3.4.

6.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del punto 7.2. devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale è valutato ai sensi dell'art. 47 del Codice.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata a seguito della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico finanziari e tecnico – organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del

Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. . SUBBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'Art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. ed è consentito, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata

legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del Codice e precisamente di importo pari ad **€2.657,18** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso tutti gli sportelli del Tesoriere del Comune di Urbino (specificando al tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio) oppure bonifico su c/c bancario intestato al Comune di Urbino, presso il Tesoriere Unicredit S.p.A. filiale di Urbino - (la causale sarà "deposito cauzionale provvisorio per gara n. 7661139 CIG 817711833E");

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

- In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti NON SONO TENUTI AL PAGAMENTO del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto previsto dalla delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l'anno 2022.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara è condotta mediante RDO aperta sul MEPA di Consip sul portale www.acquistinretepa.it. L'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura dovrà presentare la propria offerta, con le modalità previste dalle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione"

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le **ore 12:00 del 30.06.2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del portale, che consentono di predisporre:

- A - una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- B - una busta telematica contenente la documentazione tecnica;
- C - una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata tramite il portale. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sul portale della documentazione che compone l'offerta.

Dopo aver concluso il caricamento della documentazione amministrativa, l'operatore economico deve predisporre e inviare una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica e una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi il DGUE (Allegato 1), l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. È facoltà delle imprese allegare la documentazione a comprova dei requisiti autocertificati. Tale documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. È ammessa anche la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo). In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 gg. dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente partecipazione gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente della procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE **A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, resa su modello DGUE (Allegato 1) in ordine all'inesistenza di una delle cause di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del medesimo decreto, richiesti nel presente disciplinare nell'apposita sezione;
- 2) documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria a favore del Comune di Urbino dell'importo di, **€2.657,18** pari al 2% del valore stimato della concessione. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto nelle misure ivi indicate per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di concorrenti o di aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, per beneficiare delle riduzioni sopra citate devono essere posseduti da tutti gli operatori economici. In caso di avvalimento, trova applicazione l'art 89 del D.lgs. 50/2016.
Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice devono allegare copia della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 3) atto di impegno di un fideiussore, pena l'esclusione ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 4) documentazione relativa all'avvalimento (eventuale);
- 5) **PASSOE** di cui all'art.2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 6) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L'impresa, al fine di agevolare il personale dell'Ufficio preposto alla verifica delle dichiarazioni, rendendo così più spedite le operazioni di gara, potrà presentare ogni altro tipo di documentazione (o copia autentica accompagnata da copia del documento di riconoscimento) che dimostri il possesso dei requisiti richiesti per partecipare all'affidamento del servizio in oggetto.

Al primo step del percorso guidato, il concorrente dovrà indicare la forma di partecipazione alla procedura e allegare tutta la documentazione di seguito elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore autorizzato con comprovati poteri di firma.

14.1 PARTECIPAZIONE

Il concorrente indica nel DGUE (Allegato 1), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'offerta è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:

- a. copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.2.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: originale informatico o copia informatica di documento analogico
(scansione) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese sotto forma di allegati all'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B – OFFERTA TECNICA

Al successivo step di presentazione dell'offerta, nel campo "Offerta tecnica" il concorrente dovrà allegare l'Offerta Tecnica firmata digitalmente. La busta telematica Offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, una relazione tecnico - organizzativa del servizio suddivisa in sezioni corrispondenti a ciascun criterio e sub-criterio previsto quale elemento di valutazione, come indicato nella tabella di cui al successivo punto **17.1**.

Si invitano i concorrenti a redigere la Relazione tecnica di numero suddetta preferibilmente in un testo **massimo complessivo di n. 20 pagine** fronte/retro in formato A4 (carattere "Arial 11" o "Times New Roman 12" - interlinea singola), compresi eventuali allegati.

Ulteriori pagine della suddetta relazione oltre a quelle indicate, non saranno valutate ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art.68.

Valgono le seguenti precisazioni:

- 1) **dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;**
- 2) la documentazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge;
- 3) i documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea;
- 4) la relazione deve essere **sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria in caso di riunione di Imprese già formalizzata o dai legali rappresentanti di tutte le Imprese riunite in caso di riunione di Imprese non ancora formalmente costituita;
- 5) la documentazione, in generale, dovrà essere sottoscritta con firma digitale secondo le modalità predisposte da Consip s.p.a. per la partecipazione a RdO su MePA.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve, pena l'esclusione dalla gara, caricare a sistema l'offerta economica.

L'offerta, predisposta automaticamente dal sistema, deve indicare il ribasso percentuale unico dell'aggio a base d'asta ossia del 35%, il valore degli oneri aziendali per la sicurezza.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto (cause di esclusione non sanabili dell'art. 83, comma 9 del Codice).

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Offerta	Punteggio
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N	Criteri valutazione	Sub criteri	Punti D max	Punti Q max	Punti max
1	Proposte migliorative rispetto alle indicazioni del capitolato, senza aggravio di spesa per l'ente	1.1 servizi aggiuntivi quali strumenti di facilitazione per il pagamento e per l'accesso degli utenti alle informazioni attinenti al servizio	0-4		21
		1.2 servizi aggiuntivi volti al pagamento oltre a quelli previsti dal capitolato	0-4		
		1.3 servizi aggiuntivi per attività di contenzioso, quali consulenza, supporto giuridico e predisposizione di memorie	0-4		
		1.4 altre proposte migliorative per l'Ente	0-9		
2	acquisizione di dati anagrafici di soggetti residenti	2.1 attribuzione dei punti sulla base della effettiva possibilità di acquisizione dei dati anagrafici di soggetti residenti all'estero presso organi competenti a fornire visure su targhe nel maggior numero di stati:		0-5	5
		- stati esteri da 1 a 5: punti 0			
		- stati esteri da 6 a 10: punti 1			
		- stati esteri da 11 a 15: punti 2			

	all'estero		- stati esteri da 16 a 20: punti 3			
			- stati esteri da 21 a 25: punti 4			
			- oltre 26 stati : punti 5			
3	riduzione dei tempi di espletamento del servizio	3.1	tempo intercorso fra data ricevimento atti e postalizzazione:		0-3	5
			- entro il quinto mese dall'invio punti 0			
			- entro il quarto mese punti 1			
			- entro il terzo mese punti 2			
			- entro il secondo mese punti 3			
		3.2	tempo intercorso fra data di notifica e data di rendicontazione della stessa:		0-2	
			- entro il secondo mese successivo punti 0			
			- entro il mese successivo al mese di notifica punti 2			
4	Competenze linguistiche delle risorse del Contact Center.	4.1	Ulteriori lingue:		0-21	21
			- 1 lingua ulteriore rispetto alle 5 obbligatorie previste dal capitolato punti 0			
			- 2 lingue ulteriori rispetto alle 5 obbligatorie previste dal capitolato - punti 1			
			- 3 lingue ulteriori rispetto alle 5 previste del capitolato - punti 2			
			- più di 3 lingue rispetto alle 5 previste del capitolato - punti 3			
			-operatori madrelingua delle 5 lingue obbligatorie previste dal capitolato - punti 5			
5	servizi nel portale utente	5.1	Ulteriori lingue:		0-10	10
			-2 lingue ulteriori rispetto alle 7 indicate nel capitolato - punti 2			
			- 4 lingue ulteriori rispetto a quelle indicate nel capitolato - punti 4			
			- 6 lingue ulteriori rispetto a quelle indicate nel capitolato - punti 6			
			- 8 lingue ulteriori rispetto a quelle indicate nel capitolato - punti 8			
			- 10 lingue ulteriori rispetto a quelle indicate nel capitolato - punti 10			
	orario apertura	6.1	maggior numero di ore di servizio oltre la fascia 9-15 dal lunedì al venerdì: 1 ora al giorno punti 1		0-1	

6	call center	6.2	maggior numero di ore di servizio oltre la fascia 9-15 dal lunedì al venerdì: 2 ore al giorno punti 2		0-2	2
7	giornate apertura call center	7.1	apertura call center ulteriori giorni oltre a quelli indicati nel capitolato		0-4	4
8	Informazioni on-line sul sito comando	8.1	Scansione e visualizzazione del verbale e della prova della notifica sul sito comando come indicato nel capitolato		0-3	12
		8.2	Scansione e visualizzazione sul sito della corrispondenza intercorsa con il trasgressore sul sito comando come indicato nel capitolato		0-3 0-3	
		8.3	-Visualizzazione dei pagamenti abbinati alle posizioni dei debitori sul sito comando come indicato nel capitolato		0-3	
TOTALE						80

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 41 punti, sul punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Durante la fase delle verifiche pre contrattuali la S.A. procederà a constatare con appositi controlli le dichiarazioni concernenti l'effettivo possesso di quanto dichiarato dal concorrente relativamente ai sub criteri di valutazione del servizio, ad esclusione del

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

METODO DI ATTRIBUZIONE COME DECISO DALL'ENTE

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame. La determinazione del punteggio per ciascun sub-criterio si ottiene moltiplicando il predetto coefficiente unico per il punteggio max previsto per ciascun sub-criterio.

Le proposte presentate devono essere realizzabili e non condizionate a eventi o elementi estranei. Ugualmente non saranno prese in considerazione proposte fra loro alternative la cui scelta sia rimessa alla Commissione. In tutti questi casi la proposta non sarà valutata per quell'elemento che non rispetta le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito coefficiente zero. Si raccomanda di non riportare nell'offerta tecnica indicazioni circa il ribasso offerto in quanto elemento dell'offerta economica da valutare successivamente alla attribuzione del punteggio tecnico.

L'offerta tecnica valutabile è unicamente quella presente sul sistema telematico Mepa e quindi i documenti in esso caricati. Non sarà possibile integrare successivamente alla scadenza del termine documenti illeggibili, incompleti o files corrotti per cui si raccomanda ai concorrenti di procedere all'upload in tempi che consentano di poter verificarne l'esatto caricamento, onde eventualmente sostituire i files entro i termini di scadenza del bando.

Le migliorie tecniche offerte in sede di gara diverranno parte integrante del contratto e oggetto diretto della prestazione dell'appaltatore, devono necessariamente essere eseguite nella loro più esaustiva completezza e, nell'eventualità di totale o parziale inadempimento dell'esecutore di dette migliorie, la circostanza si qualificherà come grave inadempimento legittimante la risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e smi.

Si specifica inoltre che l'offerta tecnica:

-non comporta, e non può comportare, alcun maggior onere, indennizzo, rimborso adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base alla offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica,

-non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni di prezzo

-non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni univoche in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'OFFERTA ECONOMICA prevede l'attribuzione massima di **20** punti:

Offerta Aggio = massimo 20 punti

L'offerta economica dovrà essere espressa in percentuale di ribasso rispetto all'aggio posto a base di gara del **35%** .

Si precisa che non verranno accettate offerte per aggi superiori al 35% e che la percentuale di aggio offerto dovrà essere uguale per l'intera durata dell'affidamento del servizio.

All'offerta recante il maggiore ribasso rispetto alla percentuale di aggio posto a base di gara sarà attribuito il punteggio massimo di 20 punti. L'attribuzione del punteggio all'offerta economica avverrà in base alla seguente formula matematica:

METODO DI ATTRIBUZIONE COME DECISO DALL'ENTE

Tutti i risultati, per il calcolo del punteggio, saranno approssimati alla terza cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la quarta cifra decimale sarà compresa tra 1 e 4, per eccesso se la quarta cifra sarà compresa tra 5 e 9.

Al fine di consentire la corretta formulazione dell'offerta si evidenziano i dati relativi alle sanzioni comminate a soggetti residenti all'estero negli anni 2018/2019/2020, con una media sanzione di € 84,64=

Anno	Acquisiti		Spediti		Incassato		
	N. atti	Valore	N. atti	Valore	N. atti	Valore	% Recupero.
2018	2.394	198.876,00	1.872	161.263,00	774	63.680,38	41,35%
2019	1.676	148.221,50	1.499	134.635,50	933	100.045,19	62,24%
2020	691	55.897,00	524	42.807,00	231	20.429,00	44,08%

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura si svolgerà secondo le regole della procedura telematica sul portale www.acquistinretepa.it. La prima seduta pubblica digitale avrà luogo il giorno **01.07.2022**, alle ore **10,00**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante piattaforma utilizzando l'area Comunicazioni. Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso mezzo, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara, composto dal responsabile suindicato e da due dipendenti del Comune di Urbino procederà, nella prima seduta pubblica digitale, a verificare la regolare ricezione delle offerte telematiche inviate dai concorrenti.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica digitale, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 17.1 e ne comunica i nominativi al Seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Completata la valutazione tecnica, in seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte sarà effettuata secondo quanto indicato dal manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MEPA.

All'esito delle operazioni di cui sopra, sarà redatta una graduatoria e si procederà ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora siano individuate offerte che appaiano anormalmente basse, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il Seggio di gara procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, dopo aver chiuso la graduatoria e mostrato la classifica, avverrà in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- verificare, nei confronti del concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, la documentazione di cui all'art. 86, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, designa il concorrente che ha presentato la migliore offerta “Aggiudicatario provvisorio” il quale può essere successivamente definito come “Aggiudicatario definitivo”.

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) tramite l’area Comunicazioni disponibile sul Sistema. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo concorrente in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, automaticamente al momento della stipula del contratto. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato digitalmente mediante sottoscrizione del documento di stipula, con assolvimento del bollo che deve intendersi incluso nell’offerta. Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell’operatore economico contraente, il quale dovrà corrispondere l’importo di €. 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso. L’importo esatto sarà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto. Nella medesima comunicazione saranno indicate le modalità di corresponsione dell’imposta.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico del concessionario anche tutte le altre spese, comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L’affidatario deposita, previa richiesta dell’Ente, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Urbino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Polizia Municipale e Amministrativa del Comune di Urbino, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.

Il titolare del trattamento è il Comune di Urbino, con sede in via Puccinotti, 3. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è il Dott. Michele Cancellieri del Comune Urbino, via Puccinotti, 3 email: rp@comune.urbino.ps.it .